COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. **20**
in data: **30/09/2026**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 02/2026, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

L'anno **2026** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **21:10** nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi convocati a seduta **Ordinaria** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MAURO CESTI - SINDACO	Sì
2. MONICA AINA - Consigliere	Sì
3. ALESSANDRO ALBANESE - Consigliere	Sì
4. MARIA ANTONELLA GAMOLETTI - Consigliere	Sì
5. MAURO BANDI - Consigliere	Sì
6. ARMANDO LAOMEDONTE - Consigliere	Giust.
7. CHIARA MOLETTI - Consigliere	Sì
8. SIMONE PIZZAMIGLIO - Consigliere	Sì
9. ROCCO CORRADO - Consigliere	Sì
10. AGOSTINO FRAU - Consigliere	Sì
11. CARLO ROCCIO - Consigliere	Sì
12. IRENE QUAGLINO OLIANI - Consigliere	Sì
13. MASSIMO FUSETTO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Presiede MAURO CESTI nella sua qualità di SINDACO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giuliana Balbo che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto n. 4 all'ordine del giorno e illustra la proposta di deliberazione. Intervengono alla discussione i Consiglieri Fusetto e Frau che propone il seguente emendamento:

- *EMENDAMENTO (proposto dal Cons. Frau – modificativo)*

Esaurita la discussione – i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta (registrazione) depositato agli atti – il Sindaco pone in votazione l'emendamento proposto dal Cons. Frau, che è approvato all'unanimità (n. 12 voti favorevoli su n. 12 consiglieri presenti e votanti).
Il Sindaco pone quindi in votazione la proposta di deliberazione nel testo come emendato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Cerano è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2022 e divenuto efficace con pubblicazione sul BUR nr. 11 del 17/03/2022, e che lo stesso risulta già adeguato al Piano Paesaggistico Regionale;

DATO ATTO che la Variante Generale vigente di cui sopra:
- è adeguata al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R., approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017) vigente, ai sensi dell'articolo 46 delle NdA del P.P.R. e dell'articolo 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- costituisce contestualizzazione e adeguamento dei contenuti del Piano Territoriale Provinciale (di seguito denominato "PTP") approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 ottobre 2004, n. 383 – 28587
- costituisce specifico aggiornamento dell'adeguamento già intervenuto in applicazione della programmazione commerciale normata dalle disposizioni regionali in materia e disciplinata in sede locale dai "*Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita*"
- risulta idonea ad aggiornare il PAI, anche con riferimento al Titolo V delle relative norme, costituendo quindi anche adeguamento alle mappe di pericolosità del PGRA, ai sensi delle D.G.R. n. 25-7286/2018 e n. 17-7911/2018
- risulta adeguata al Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 25/09/2018 ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/1999, conformemente al Regolamento Tipo regionale approvato con DCR n. 247 – 45856 del 28/11/2017

CONSIDERATO che in seguito all'approvazione della Variante Generale sopra richiamata è stata approvata la Variante parziale n. 1 (approvazione definitiva con D.C.C. n. 25 del 28/11/2024);

VISTO che il Comune di Cerano è dotato altresì di "*Piano di Classificazione Acustica dell'intero territorio comunale*, ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 e smi", approvato con D.C.C. n. 2 del 28/02/2012 (con successiva approvata verifica di "Compatibilità acustica" della Variante Generale di PRGC 2022);

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, intende garantire le migliori condizioni di attuazione dello strumento urbanistico, favorendo gli interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica anche con eventuali varianti al PRGC, purché con esso compatibili;

VISTA la richiesta la richiesta avanzata (con nota in data 08/07/2025 prot. 7100) dai Sigg. Ossola Riccardo e Ossola Martina., proprietari dell'area censita nel Catasto Terreni mappali al foglio n.23, mappale 224: con la richiesta avanzata si è manifestata la necessità di una diversa distribuzione localizzative delle destinazioni urbanistiche già individuate dallo strumento urbanistico ("*Tessuto insediativo residenziale R 0,4 comma 7, art.19 NTA*", e "*Aree a verde privato (Vp) art.22 NTA*), senza alcun incremento delle potenzialità edificatorie ed a capacità insediativa invariata.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 7 del 21/01/2026 con la quale l'Amministrazione comunale ha deliberato di procedere con la variante parziale, previa sottoscrizione dell'"ACCORDO AMMINISTRATIVO INEGRATIVO AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 241/90 E S.M.I. – DEFINIZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC AI SENSI DELL'ART. 17 C. 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I." e dato atto che lo stesso è stato sottoscritto in data 09/02/2026 (raccolta n° 739);

DATO ATTO

- Che con deliberazione di C.C. n. 10 del 28/04/2026 ha adottato la Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI URBANISTICI

- Relazione Illustrativa comprensiva di:
- a. Verifica di coerenza con il PPR
- b. Prospetti numerici
- Modifiche Cartografiche introdotte dalla Variante comprensiva di:
- estratto tav. P3F1 -1:2000 P.R.G. Vigente
- estratto tav. P3F1 -1:2000 P.R.G. Variante

ELABORATI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

- Documento di Verifica di Assoggettabilità

DATO ATTO che, con la medesima deliberazione, è stato attivato il procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), adottando lo schema procedurale "in maniera contestuale" di cui al punto j.1 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, che prevede l'integrazione della fase di verifica di assoggettabilità con quella di pubblicazione ai fini urbanistici;

VISTO che la delibera di adozione del progetto preliminare di variante e tutti gli elaborati sopra descritti sono stati pubblicati sul sito informatico ed all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cerano per trenta giorni consecutivi a partire dal 25/08/2026, per le osservazioni sia ai fini urbanistici e che ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica e che entro i termini fissati nessuna osservazione è pervenuta a questo Ente;

DATO ATTO che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica la documentazione adottata è stata trasmessa con nota prot. 5829 del 25/05/2026 agli Enti con competenza in materia ambientale per ottenere i propri contributi, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., individuati in Provincia di Novara, Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte nord-est e Asl NO;

DATO ATTO che la documentazione è stata trasmessa alla Provincia di Novara anche al fine di ottenere il parere di competenza previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

VISTO:
- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 29/02/2016, n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'autorità procedente di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità, attraverso l'organo tecnico comunale, di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 72 del 14/07/2026 avente oggetto "ATTIVAZIONE DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE VALUTAZIONE ASSOGGETTAMENTO A VAS DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 1/2024" con la quale è stato nominato Organo Tecnico Comunale per le considerazioni sul documento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale 02/2026 al PRGC, l'Arch. Giampietro Depaoli, responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000;

ACQUISITI i seguenti pareri, prescrizioni e raccomandazioni trasmessi dagli enti con competenza in materia ambientale, depositati agli atti:

- A.R.P.A. Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, parere pervenuto al Comune con comunicazione prot. A4A9D7E/51523 del 18/06/2026;
- Provincia di Novara - Decreto del Presidente n. 97 del 20/08/2026, pervenuto al Comune in data 20/08/2026 prot. 9888;
- Azienda Sanitaria Locale di Novara con nota prot. 0042048/26 del 18/06/2026;

ACQUISITO il Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. n. 97 del 20/08/2026 allegato alla presente deliberazione, pervenuto al Comune in data 20/08/2026 prot. 9888, che specifica, tra le altre cose, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.R 56/77 e s.m.i. e che pertanto trattasi di Variante Parziale;

DATO ATTO che:

- in merito alla classificazione della variante come parziale, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77, correttamente riportate nella delibera di adozione;
- non comporta variazioni ai dati delle aree per servizi;
- non modifica il dato della Capacità insediativa teorica residenziale (C.I.R.) del PRG vigente, pari a 7.754 ab. Teorici;
- non interessa variazioni a superfici e/o indici relativi alle attività produttive e terziarie previste dal PRG vigente;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1bis della LR 56/77 e smi, che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R;
- ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;

PRESO ATTO:

- di allegare "l'elaborato specifico, di accompagnamento alla Variante Generale "2022", redatto dal dr. Geologo Anna Ferrari", citato nella Relazione della variante parziale n. 2 in oggetto come previsto dal decreto del Presidente della Provincia sopra richiamato, e dato atto dell'esiguità della superficie in variante e considerato che si tratta di aree contermini con la medesima classificazione geologica, e che la variante in oggetto prevede l'assegnazione di capacità edificatoria ove ad oggi vi è la destinazione a verde privato,
- della dichiarazione rilasciata dal geologo ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e smi, trasmessa con la nota di codesto Comune prot. n. 8114 del 13/07/2026, rammentando che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;
- che la modifica proposta con la presente procedura di variante parziale è compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 05/10/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati a conoscenza di questa Amministrazione;

ATTESO che i contenuti della variante proposta presentano le seguenti condizioni:
- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementano le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 4% (L.R. 13/2020) delle aree totali vigenti e previste;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

DATO ATTO che la Variante, che si configura nei disposti del 5 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., di seguito denominata "parziale", persegue i seguenti obiettivi di carattere generale:

- favorire il processo di riuso di aree ed immobili interclusi nel tessuto urbano, senza interessare aree libere di pregio agricolo/ambientale incrementando il consumo di suolo;
- attuare gli indirizzi dell'Amministrazione in tema di sviluppo del territorio e della capacità abitativa;
- favorire l'insediamento di nuove realizzazioni residenziali in aree già urbanizzate, al fine di rivitalizzare il tessuto sociale locale;
- mantenere immutato il quadro di sostenibilità ambientale del territorio, come meglio specificato nell'allegata procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, che accompagna la procedura urbanistica;

VISTI gli elaborati sopra elencati e considerato che, come risulta dai prospetti numerici esposti nella presente delibera, la variante soddisfa le condizioni (c.d. Condizioni di classificazione) di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. in quanto:
a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
come citato in premessa la Variante tratta obiettivi di carattere puntuale e specifico che determinano modifiche limitate e non "strutturali" all'impianto di PRG;
b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
la Variante non contiene modifiche e/o riferimenti a infrastrutture di carattere sovracomunale;
c) non riduce o aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/77 s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
la Variante non comporta variazioni ai dati delle aree per servizi;
d) non incrementa la capacità insediativa residenziale nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
la Variante non modifica il dato della Capacità insediativa teorica residenziale (C.I.R.) del PRG vigente, pari a 7.754 ab. Teorici;
e) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, con rif. alle % previste per le Varianti parziali
la variante non interessa variazioni a superfici e/o indici relativi alle attività produttive e terziarie previste dal PRG vigente
f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
la variante non interessa modifiche alla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico come riportato nella Relazione geologica allegata;
g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
la Variante non interessa modifiche agli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 s.m.i. previsti dal PRG vigente.

DATO ATTO altresì che la Variante:

a) non comporta incremento di nuovo uso del suolo in aree "isolate" esterne sia al concentrico dell'azzonamento del PRGC vigente che della perimetrazione del centro abitato;
b) non comporta modifiche alla zonizzazione della Classificazione Acustica Comunale non compatibili sotto il profilo dell'accostamento funzionale (ossia non peggiorative nei confronti degli insediamenti residenziali esistenti)
c) non comporta in alcun modo possibili modifiche e/o aggiornamenti al quadro dei dissesti già approvato con gli elaborati geologici di supporto al PRGC vigente e gli interventi proposti non sono localizzati in aree già classificate come non idonee all'edificazione;

VISTA la Relazione finale dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) di verifica dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), redatta dall'arch. Giampietro Depaoli in data 21/09/2026, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che in virtù

delle osservazioni e dei pareri degli Enti competenti (Arpa Piemonte – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, A.S.L. Novara, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Provincia di Novara, Settore Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale**,** esclude la Variante Parziale n. 2 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di valutazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del "Documento di verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.", nonché alle seguenti prescrizioni:

- Implementazione, anche attraverso l'eventuale integrazione del Documento di verifica di Assoggettabilità alla VAS, della verifica degli esiti del monitoraggio in relazione agli interventi pregressi già attuati, in particolare in merito al consumo di suolo e alle misure di compensazione adottate, anche in rapporto alle indicazioni contenute nel parere motivato dell'Autorità Competente a conclusione della Valutazione Ambientale Strategica della Variante Generale al P.R.G.C.;
- previsione e verifica, nell'ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, degli accorgimenti progettuali e costruttivi volti a garantire la massima efficienza energetica degli edifici in progetto, la mitigazione delle emissioni, il generale risanamento della qualità dell'aria e la corretta gestione delle acque meteoriche, anche attraverso il loro recupero e riutilizzo per usi non potabili, sia in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006, che dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con D.C.R. n. 179-18293/2021, richiamando altresì il rispetto di quanto già previsto in tal senso nelle Norme Tecniche di Attuazione dello Strumento Urbanistico Generale vigente;
- predisposizione di dettagliata progettazione relativa alle aree a verde di mitigazione, di dettagliata progettazione con riferimento all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 135/A1601C/2024 del 11/03/2024 "Disposizioni di attuazione della D.G.R. 24-4638 del 6 febbraio 2017. Approvazione degli aggiornamenti e delle integrazioni ai documenti tecnici approvati con D.G.R. 34-4672 del 18 febbraio 2022, per lo sviluppo del mercato volontario dei crediti di carbonio e la valorizzazione dei servizi ecosistemici in ambito non forestale della Regione Piemonte", al fine di prevedere delle soluzioni di infrastrutture verdi che riducano il consumo delle risorse e l'emissione di CO2.

VISTO il Rapporto di Esclusione dalla VAS redatto in data 22/09/2026 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI URBANISTICI

- Relazione Illustrativa comprensiva di:
- a. Verifica di coerenza con il PPR
- b. Prospetti numerici
- Modifiche Cartografiche introdotte dalla Variante comprensiva di:
- estratto tav. P3F1 -1:2000 P.R.G. Vigente
- estratto tav. P3F1 -1:2000 P.R.G. Variante

ELABORATI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

- Documento di Verifica di Assoggettabilità
- Relazione finale dell'organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2023;
- Rapporto di esclusione dalla VAS;

ALTRI ELABORATI

- Elaborati geologici approvati con deliberazione di CC n. 4 del 24/02/2022 (non modificati) e certificazione ai sensi della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64 – 7415

VISTO l'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Deliberazione di G.R. 29.02.2016 n. 25-2977;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto attiene alla regolarità tecnica nel rispetto della normativa sopra richiamata e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrate e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile espresso dalla P.O. Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 78 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il cui secondo comma così stabilisce: "2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Visto il D.lgs. 152/2006;

Con votazione espressa per alzata di mano, recante il seguente risultato:

- Presenti: n. 12
- Astenuti: n. 0
- Votanti: n. 12
- Favorevoli: n. 12
- Contrari: n. 0

DELIBERA

1) Di approvare la Relazione finale dell'organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2023, a firma dell'arch. Giampietro Depaoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il Rapporto di esclusione dalla VAS allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e pertanto di escludere la Variante Parziale n. 2 ex art. 17, comma 5, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), condizionatamente al puntuale rispetto dei contenuti del Documento Tecnico di Verifica di Assoggettabilità a VAS, come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016 nonché alle prescrizioni meglio specificate nella parte narrativa della presente deliberazione;
3) Di prendere atto del Decreto del Presidente della Provincia di Novara n. n. 97 del 20/08/206 allegato alla presente deliberazione, pervenuto al Comune in data 20/08/2026 prot. 9888, che specifica, tra le altre cose, che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.R 56/77 e s.m.i. e che pertanto trattasi di Variante Parziale;
4) Di approvare il progetto definitivo di Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI URBANISTICI

- Relazione Illustrativa comprensiva di:
- a. Verifica di coerenza con il PPR
- b. Prospetti numerici
- Modifiche Cartografiche introdotte dalla Variante comprensiva di:
- estratto tav. P3F1 -1:2000 P.R.G. Vigente
- estratto tav. P3F1 -1:2000 P.R.G. Variante

ELABORATI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS

- Documento di Verifica di Assoggettabilità
- Relazione finale dell'organo Tecnico Comunale istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2023;
- Rapporto di esclusione dalla VAS;

ALTRI ELABORATI

- Elaborati geologici approvati con deliberazione di CC n. 4 del 24/02/2022 (non modificati) e certificazione ai sensi della D.G.R. 7 aprile 2014 n. 64 – 7415

5) Di dare atto che la Variante Parziale n. 2 al PRGC vigente:
   - in merito alla classificazione della variante come parziale, sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77, correttamente riportate nella delibera di adozione;
   - non comporta variazioni ai dati delle aree per servizi;
   - non modifica il dato della Capacità insediativa teorica residenziale (C.I.R.) del PRG vigente, pari a 7.754 ab. Teorici;
   - non interessa variazioni a superfici e/o indici relativi alle attività produttive e terziarie previste dal PRG vigente;
   - ai sensi dell'art. 17 comma 1bis della LR 56/77 e smi, che la variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
   - le modifiche proposte sono coerenti con i disposti del Piano Paesaggistico Regionale approvato, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale per l'attuazione del PPR, approvato con DPGR 22 marzo 2019, n. 4/R;
   - ai sensi dell'art. 17 c. 5. lettera a), le aree oggetto di variante non siano state oggetto di modifiche ex officio regionali intervenute all'atto dell'approvazione di precedenti PRG o loro varianti urbanistiche, in contrasto con le proposte di modifica;

6) Di allegare:
   - Elaborati geologici approvati con deliberazione di CC n. 4 del 24/02/2022 (non modificati) di accompagnamento alla Variante Generale "2022", redatto dal dr. Geologo Anna Ferrari", citati nella Relazione della variante parziale n. 2 in oggetto come previsto dal decreto del Presidente della Provincia sopra richiamato, e dato atto dell'esiguità della superficie in variante e considerato che si tratta di aree contermini con la medesima classificazione geologica, e che la variante in oggetto prevede l'assegnazione di capacità edificatoria ove ad oggi vi è la destinazione a verde privato,
   - la dichiarazione rilasciata dal geologo ai sensi dell'art. 17, c. 5, lett. g) della LR 56/77 e smi, trasmessa con la nota di codesto Comune prot. n. 8114 del 13/07/2026, rammentando che è in capo all'Amministrazione comunale la verifica della compatibilità dell'intervento con la normativa geologica afferente;

7) Di dare atto che le previsioni della presente Variante sono compatibili con il Piano Territoriale Provinciale approvato con DCR n. 383-28587 del 05/10/2004, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 28/10/2004, e con i progetti sovracomunali approvati a conoscenza di questa Amministrazione;

8) Di prendere atto che i contenuti della variante proposta presentano le seguenti condizioni:
- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementano le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 4% (L.R. 13/2020) delle aree totali vigenti e previste;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

9) Dato atto che la Variante, che si configura nei disposti del 5 comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i., di seguito denominata "parziale", persegue i seguenti obiettivi di carattere generale:
- favorire il processo di riuso di aree ed immobili interclusi nel tessuto urbano, senza interessare aree libere di pregio agricolo/ambientale incrementando il consumo di suolo;
- attuare gli indirizzi dell'Amministrazione in tema di sviluppo del territorio e della capacità abitativa;
- favorire l'insediamento di nuove realizzazioni residenziali in aree già urbanizzate, al fine di rivitalizzare il tessuto sociale locale;

- mantenere immutato il quadro di sostenibilità ambientale del territorio, come meglio specificato nell'allegata procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, che accompagna la procedura urbanistica;

10) Di dare atto altresì, come risulta dai prospetti numerici allegati alla presente delibera, la variante soddisfa le condizioni (c.d. Condizioni di classificazione) di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i. in quanto:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
come citato in premessa la Variante tratta obiettivi di carattere puntuale e specifico che determinano modifiche limitate e non "strutturali" all'impianto di PRG;
b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
la Variante non contiene modifiche e/o riferimenti a infrastrutture di carattere sovracomunale;
c) non riduce o aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/77 s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
la Variante non comporta variazioni ai dati delle aree per servizi;
d) non incrementa la capacità insediativa residenziale nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
la Variante non modifica il dato della Capacità insediativa teorica residenziale (C.I.R.) del PRG vigente, pari a 7.754 ab. Teorici;
e) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, con rif. alle % previste per le Varianti parziali
la variante non interessa variazioni a superfici e/o indici relativi alle attività produttive e terziarie previste dal PRG vigente
f) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
la variante non interessa modifiche alla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico come riportato nella Relazione geologica allegata;
g) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
la Variante non interessa modifiche agli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 s.m.i. previsti dal PRG vigente.

11) Di riconoscere che la Variante:
    a) non comporta incremento di nuovo uso del suolo in aree "isolate" esterne sia al concentrico dell'azzonamento del PRGC vigente che della perimetrazione del centro abitato;
    b) non comporta modifiche alla zonizzazione della Classificazione Acustica Comunale non compatibili sotto il profilo dell'accostamento funzionale (ossia non peggiorative nei confronti degli insediamenti residenziali esistenti)
    c) non comporta in alcun modo possibili modifiche e/o aggiornamenti al quadro dei dissesti già approvato con gli elaborati geologici di supporto al PRGC vigente e gli interventi proposti non sono localizzati in aree già classificate come non idonee all'edificazione;

12) Di avere ottemperato, vista la procedura di verifica di assoggettabilità delle varianti alla VAS, al dispositivo di cui all'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

13) Di dare atto che le previsioni di pianificazione della presente variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;

14) Di disporre la pubblicazione della presente Variante sul Bollettino Ufficiale Regionale del Piemonte;

15) Di trasmettere alla Regione Piemonte e alla Provincia di Novara, la presente deliberazione, unitamente all'aggiornamento del PRGC per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione di area vasta.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di addivenire all'approvazione del documento sopra descritto,
Visto dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, recante il seguente risultato:

- Presenti: n. 12
- Astenuti: n. 0
- Votanti: n. 12
- Favorevoli: n. 12
- Contrari: n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	SEGRETARIO GENERALE
MAURO CESTI	**Dott.ssa Giuliana Balbo**
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

COMUNE DI CERANO

PROVINCIA DI NOVARA

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Proposta n. 9 del 21/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 02/2026, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 21/09/2026

Il Responsabile del Servizio

Arch. Camilla Vignola

(firmato in digitale)

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 20 DEL 30/09/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC N. 02/2026, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/09/2026

Si attesta che la Deliberazione di cui sopra è stata dichiarata esecutiva in data 30/09/2026,
perché Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000),

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BALBO GIULIANA